



**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

Dipartimento:

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
16	08/09/2017	50	2	2

Oggetto:L. 24/11/1981, N.689, L.R. 10/01/1983, N.13, L.04/01/1990, N.1, E L.R. 28/02/1987, N.11
RIGETTO RICORSO E IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL SIG.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : BEC8A6C46E7E9846681463CEA61275797FEDF51A

Frontespizio Allegato : FC6531FA8B2E09B487B9E93867D152AD79AA856F

Data, 20/12/2017 - 12:29

Pagina 1 di 1

Il Dirigente:

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge 04/01/1990, n.1, recante norme per la Disciplina delle Attività di Estetista, che all'art.12 stabilisce che nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 della medesima legge, è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28 con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981;
- la Legge quadro sull'Artigianato 08/08/1985, n. 443, recante norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 11/2015 come modificata dalla LR 22/2016, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO del processo verbale del 03/09/2013 redatto xxxxxxxx con il quale è stata accertata la violazione, da parte del medesimo, della L.04/01/1990, n.1, per l'esercizio dell'attività di xxxxxxxx.

-della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTI

- il ricorso del Sig. xxxxx, acquisito al xxxxxx, in opposizione al PV del xxxx dal Comando xxxxx) in cui lo stesso eccepiva che la sua assenza in fase di accertamento fosse dovuta a gravi e giustificati motivi;
- l'art. 3 della L. 1/90 che richiede, sempre e comunque, la presenza di un direttore tecnico durante l'esercizio di un centro estetico che può coincidere con il titolare o anche con altro soggetto al fine di assicurare sempre la dovuta assistenza tecnica nell'espletamento dell'attività di estetica;

RILEVATO che il ricorso risulta infondato in fatto ed in diritto in quanto il Sigxxxxxx, all'atto dell'accertamento risultava assente, come da lui ammesso negli scritti difensivi di cui sopra, mentre l'attività era aperta e funzionante operando in assenza dei requisiti minimi di cui all'art. 3 della L. 1/90;

RITENUTO, pertanto, dover rigettare il ricorso presentato dal Sig xxxxxx, acquisito al xxxxxxxxxx

ATTESO che risulta la responsabilità del trasgressore e rilevato che il medesimo non si è avvalso della possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 6 della L.R. 10.1.83, n. 13;

RITENUTO, ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, di far riferimento ai criteri contenuti nella DGR 1130/E del 09/03/93 determinando la sanzione nel pagamento della somma di \. 1.032,91, più. 5,88 per spese di notifica;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

RIGETTA

-il ricorso presentato dal Sig xxxxxxxxxxxxxxxx in cui lo stesso eccepiva che la sua assenza in fase di accertamento fosse dovuta a gravi e giustificati motivi, in quanto l'art. 3 della L. 1/90 richiede, sempre e comunque, la presenza di un direttore tecnico durante l'esercizio di un centro estetico che può coincidere con il titolare o anche con altro soggetto al fine di assicurare sempre la dovuta assistenza tecnica nell'espletamento dell'attività di estetica;

INGIUNGE

al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx di pagare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma in xxxx, più €. 5,88 per spese, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza-Ingiunzione, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e dall'art. 12 della L.R. 10 gennaio 1983 n.13.

Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. **21965181**, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. **1220** - Napoli, nell'intesa che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa alla **Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 Is. A/6, 80143 Napoli entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento (eventualmente via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it**
Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

DISPONE

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 1.032,91 sul capitolo di entrata 50, imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2017 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titol o	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identifi c Entrata UE	Perimetro sanità
50	3	30200	3020300	3.02.03.01.00 0	E. 3.02.03.01.001	2 (non ric.)	2	1

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titol o	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identifi c Entrata UE	Perimetro sanità
260 0	3	30500	3050200	3.05.02.03.00 0	E. 3.05.02.03.005	2 (non ric.)	2	1

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017.

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, della L. 689/81 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato da inoltrare al competente **Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02** qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L. 689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;
- alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;
- nonché va notificata** al trasgressore.

Sabrina Beneduce